

Workshop

29 Marzo 2017

Camera di Commercio di Napoli

**Sicurezza dei prodotti chimici
e tutela della salute dei lavoratori**

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**Adeguamenti della valutazione del rischio
chimico**

presenta

Daniela Sorrentino

INAIL Direzione Regionale Campania UOT CVR Napoli

Normativa di riferimento: D.Lgs n. 39 del 15 Febbraio 2016

*“Attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al **regolamento (CE) n. 1272/2008**, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.*

Il Decreto Legislativo in oggetto ha l’obiettivo di adeguare la normativa vigente nazionale al contesto comunitario in materia prevenzione e protezione dei lavoratori dal rischio derivante da esposizione ad agenti chimici in ambiente di lavoro.

Quali sono i principali cambiamenti che introduce il D.Lgs n. 39 del 15 Febbraio 2016 ?

Modifica i seguenti tre testi normativi:

- Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Il Decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
- la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 riferita alle disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;

I decreti sopra riportati, difatti, risultano essere stati modificati poiché contenevano riferimento al precedente sistema di classificazione e di etichettatura delle sostanze e miscele pericolose non allineati con il nuovo regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Modifiche più importanti introdotte dall'art. 1 del D.Lgs 39 del 15 Febbraio 2016, al Testo Unico D.Lgs 81/2008 (I)

- Sostituzione di termini come “preparati pericolosi” o “preparati chimici” con, rispettivamente, “miscele pericolose” e “miscele chimiche”;
- Parole quali “molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite dalle seguenti: “tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2”;

Modifiche più importanti introdotte dall'art. 1 del D.Lgs 39 del 15 Febbraio 2016, al Testo Unico D.Lgs 81/2008 (II)

- Nuove definizioni di “agente cancerogeno” ed “agente mutageno”: il primo definito come una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure come una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato. Il secondo una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Modifiche più importanti introdotte dall'art. 1 del D.Lgs 39 del 15 Febbraio 2016, al Testo Unico D.Lgs 81/2008 (III)

- Modifiche alla cartellonistica di sicurezza: è stato soppresso il cartello di avvertimento “Sostanze nocive o irritanti”;
- Etichettatura con specifici pittogrammi di pericolo su recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti miscele classificate come pericolose, nonché sui recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e sulle tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose: il decreto specifica che quanto sopra riportato non si applica a recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per breve durata o il cui contenuto varia frequentemente;
- Segnaletica di sicurezza mediante cartelli di avvertimento idonei in caso di ambienti di lavoro utilizzati per lo stoccaggio di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose.

Nuovi pittogrammi introdotti D.Lgs. 39/2016

Nuovo pittogramma	Note	Vecchio pittogramma
	Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici.	
	Questi prodotti possono infiammarsi se: <ul style="list-style-type: none"> • a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...) • a contatto dell'aria • a contatto dell'acqua (se c'è sviluppo di gas infiammabili) Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici.	
	Questi prodotti, tutti i comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche una esplosione se in presenza di prodotti infiammabili.	
	Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigeranti possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti.	Non presente
	Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che: <ul style="list-style-type: none"> • possono attaccare i metalli • possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari 	
	Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari dalle nausee alla perdita di conoscenza fino alla morte.	 
	Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti: <ul style="list-style-type: none"> • avvelenamento ad alte dosi • irritazione agli occhi, la pelle o le vie respiratorie • sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi) • sonnolenza o vertigini 	
	Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> • cancerogeni • mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta o sulla sua discendenza • tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione della fertilità, morte del feto o malformazioni • prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni singole che ripetute • prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a seguito di vomito) • prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma) 	
	Questi prodotti sono pericolosi per l'ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche)	

In base al D.lgs n. 39 del 15 febbraio 2016, cosa dovrà prevedere un datore di lavoro all'interno della propria organizzazione aziendale per tutelare i propri lavoratori dal rischio chimico? (I)

- Nel caso in cui i lavoratori siano esposti ad agenti chimici il datore di lavoro dovrà, certamente, prevedere una valutazione specifica di dettaglio per valutarne l'entità del rischio ed applicare, quindi, le relative ed eventuali misure di prevenzione e protezione; la valutazione del rischio in oggetto dovrà essere effettuata sulla base del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. tenendo conto delle modifiche apportate dal D.lgs n. 39 del 15 febbraio 2016;
- Il documento di valutazione dei rischi (DVR) dovrà riportare, in base agli agenti chimici utilizzati dai lavoratori, una specifica valutazione in caso di lavoratrici in gravidanza ed in caso di lavoratori minori secondo le modifiche dettate dal D.lgs n. 39 del 15 febbraio 2016 in oggetto;

In base al D.lgs n. 39 del 15 febbraio 2016, cosa dovrà prevedere un datore di lavoro all'interno della propria organizzazione aziendale per tutelare i propri lavoratori dal rischio chimico? (II)

- Il datore di lavoro dovrà richiedere al fornitore le schede di sicurezza aggiornate secondo normativa vigente;
- Gli ambienti di lavoro dovranno essere segnalati da apposita cartellonistica di sicurezza: sarà pertanto necessario verificare se la cartellonistica installata sia congruente con le previsioni normative apportate dal D.Lgs. 39/2016

In definitiva, il datore di lavoro dovrà:

verificare se il nuovo intervento normativo incide sulla valutazione dei rischi e sulle misure di sicurezza adottate fino a quel momento in azienda. Tale analisi è fondamentale per comprendere eventuali modifiche da apportare in relazione alla valutazione dei rischi, in relazione al contesto aziendale (classificazione, cartellonistica, etc.) e anche per non incorrere nelle **sanzioni, amministrative e penali**, previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in caso di inadempienza.